

ONOREVOLE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE LAZIO
- ROMA -
RICORSO

per il Sig. Dr. **Alberto INTRAVALIA** - nato ad Palermo il giorno 24/08/1990, C.F.: NTRLRT90M24G273E -, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Palermo, via Dante n. 322 presso lo studio dell'avv. Luigi Maini Lo Casto (c.f.: MNL LGU 77L03 G273L) che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandro Conigliaro (C.F.: CNGLSN77L31G273V) entrambi del Foro di Palermo giusta mandato rilasciato su foglio separato, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni concernenti il presente procedimento al numero di fax 091.324528 o all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.alessandroconigliaro@pec.it, ovvero luigilocasto@pec.it

CONTRO

- **Il Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR - C.F.: 00399810589 - in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore**, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;
- **Il Ministero per la pubblica amministrazione - C.F.: 80213330584 - in persona del Ministro e legale rapp.te pro tempore**, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;
- **la Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del rappresentante legale p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;
- **la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud** – in persona del rappresentante legale p.t. domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa;
- **la Commissione interministeriale RIPAM, Associazione FORMEZ PA – C.F.: 80048080636** – in persona del rappresentante legale p.t. con sede legale in 00137 Roma – Viale Marx n. 15, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, dalla quale è rappresentata e difesa

E NEI CONFRONTI

della Sig.ra **Dr.ssa Tindara MICALI** – nata a Messina il giorno 19.8.2000, C.F.: MCLTDR00M59F158L – residente in 98142 Giampileri Superiore (ME), Via Santa Lucia n.

2

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- a) del comma 5 dell'art. 1 del bando del giorno 8.10.24 (cfr. all. n. 3) nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli *operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale* (da ora in poi nel presente scritto anche SCU) è lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale (da ora in poi nel presente scritto anche SCN);
- b) della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni **profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC** (cfr. all. n. 1) nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22,5 e la posizione n. 186 (cfr. all. n. 2) senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;
- c) della graduatoria di cui al punto che precede pubblicata il giorno 19.6.2025 (cfr. all. n. 1 bis) nella parte in cui per effetto della rettifica conseguente al provvedimento giurisdizionale di Codesto Onorevole Collegio al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 22,5 e la posizione n. 187 (cfr. all. n. 2 bis) senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che

hanno concluso il servizio civile universale senza demerito;

- d) degli avvisi di pubblicazione delle graduatorie del 30.4.2025 e del 19.6.2025;
 - e) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli del ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del titolo per la riserva di cui al comma 5 dell'art. 1 del bando;
 - f) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi;
 - g) dei contratti di lavoro eventualmente *medio tempore* stipulati;
 - h) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale a quelli sopra impugnati,
- e per il conseguente

ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente a ottenere la rettifica *in melius* del punteggio complessivo ottenuto e/o della posizione in graduatoria in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione, con riconoscimento di una migliore posizione utile in graduatoria, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori e successiva

CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, a rivalutare i titoli del ricorrente e assegnare al medesimo il punteggio corretto, con successivo inserimento in graduatoria in posto utile, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso e, in generale, con l'ordine nei confronti della PA di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela del diritto del ricorrente.

FATTO

Con bando del giorno 8.10.24 (cfr. all. n. 3) la PA resistente indiceva un *concorso pubblico su base territoriale per esami per il reclutamento a tempo indeterminato di **2.200 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021*. Il bando di che trattasi, a mente del comma 5 dell'art. 1, prevedeva che *ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al quindici per cento dei posti*. L'odierno ricorrente, pertanto, presentava apposita domanda (cfr. all. n. 4) per il profilo professionale di **specialista economico statistico** di cui alla lettera B2 del comma 2 dell'art. 1 del richiamato bando, specificando di essere in possesso di un titolo per la riserva.

In data 12.12.24 il ricorrente partecipava alla prova scritta (cfr. all. n. 5) **ottenendo un punteggio di 22,5**. Inoltre, con dichiarazione inserita al portale in data 16.3.2025 (cfr. all. n. 6) come da apposita richiesta della commissione del giorno 13.3.25 (cfr. all. n. 6bis) il Dr.

INTRAVAIA dichiarava il ricorrere dei presupposti per la riserva di cui si è detto, depositando l'attestato concernente la conclusione del servizio civile senza demerito (cfr. all. n. 7). Il successivo 30.4.2025 veniva pubblicata la graduatoria dei vincitori (cfr. all. n. 1), che non specificava l'applicazione di alcuna delle riserve di cui all'art. 1 del bando e attribuiva al ricorrente la posizione di idoneo al n. 186 (cfr. all. n. 2), **nonostante il punteggio ottenuto fosse superiore rispetto all'odierno controinteressato, e nonostante il ricorrente avesse diritto all'applicazione della riserva.**

Il successivo 19.6.25 il ricorrente apprendeva che la graduatoria era stata rettificata e che, per l'effetto, il Dr. INTRAVIAIA aveva perso una posizione utile.

A nulla sono valse le plurime richieste di accesso agli atti pure effettuate dal ricorrente (cfr. all. n. 8).

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I.

NULLITA' DELL' ART. 1 COMMA 5 DEL BANDO DEL GIORNO 8.10.24 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE LA EQUIPARAZIONE DEL SCN AL SCU, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:

- 1. DELL'ART. 18 C.4 DEL D.LGS. N.40/2017;**
- 2. DEGLI ARTT. 2, 3, 52 E 117 DELLA COSTITUZIONE;**
- 3. DEL DL. N. 25 DEL 14.3.2025.**

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA ERRONEAMENTE ESCLUSO IL SCN DAI TITOLI DI RISERVA NON EQUIPARANDOLO AL SCU AI FINI DELLA RISERVA.

1.

Il presente ricorso procede in primo luogo al fine di far valere la illegittimità parziale del bando nella parte in cui non ha previsto la completa parificazione, ai fini della riserva del 15% di posti messi a concorso, tra il SCU e il SCN.

Non è intenzione della scrivente difesa quella di tediare l'attento Collegio con una sterile e stucchevole riproposizione dello stato dell'arte di Dottrina e Giurisprudenza sulla *vexata quaestio* della equivalenza dei due percorsi; pur tuttavia non può farsi a meno di considerare brevemente quanto segue, **anche in ragione del II motivo del presente scritto.**

Pur non essendovi alcuna menzione sulla equiparazione tra SCN e SCU in seno al bando, ben può dirsi che alcun dubbio può esservi sul fatto che l'intenzione della PA fosse quella di parificare il SCU al SCN posto che **in seno alla pag. 3 della domanda scaricata dal sito dopo l'entrata in vigore del DL 25 del 2025 addirittura in automatico la voce della**

riserva – debitamente flaggata dal ricorrente – è stata inserita con l’esplicita e non altrimenti interpretabile equiparazione fra le due figure:

☒ Riserva dei posti per gli operatori volontari SCU (Servizio Civile Universale) - Legge n.74/2023 ovvero del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64 e successivo DL. 25 del 14 marzo 2025: riserva di posti nei concorsi pubblici per le assunzioni di personale non dirigenziale, in favore degli operatori volontari che abbiano concluso il servizio civile universale o nazionale senza demerito

Tuttavia, qualora si ritenesse che tale previsione non è da sola in grado di integrare il bando, si insiste per la declaratoria di nullità del medesimo in *parte qua* per le considerazioni che seguono.

Invero, per un verso i contributi dottrinari e giurisprudenziali all’indomani della introduzione del SCU (conseguente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 119/2025) e della nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 171 del 2018 sono stati unanimi nel ritenere che la successione dalla vecchia alla nuova normativa è avvenuta con modalità sintomatiche di una implicita volontà legislativa connotata da **una evidente equiparazione tra le due tipologie di Servizio Civile**.

Tale conclusione si trae per un verso dall’art. 8 della legge delega per la istituzione del SCU e per altro verso dall’art. 26 del D.lgs.n.40/2017 (norme transitorie e finali) che ha previsto espressamente che *“fino all’emanazione del primo Piano triennale, il servizio civile universale si attua, in via transitoria, con le modalità previste dalla previgente normativa in materia di servizio civile nazionale”* e che *“fino all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 6, le funzioni ivi previste e ogni ulteriore adempimento relativo alla realizzazione del servizio civile universale, comprese l’amministrazione e la gestione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 24, sono svolti dal Dipartimento della Presidenza del consiglio dei ministri, competente in materia di servizio civile nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”*.

La norma lascia intendere dunque la volontà del legislatore di dare “continuità” al servizio civile con lo scopo di revisionare l’istituto introducendo nuove opportunità e ampliandone la portata per renderlo attuale e quindi “contemporaneo”.

Per altro e decisivo verso, il recente intervento del Legislatore con l’art. 4 comma 4 del d.l. n. 25 del 2025 ha disposto la modifica del comma 4 dell’art. 18 del d.lgs. n. 40 del 2017 statuendo che *a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, ((n. 64,)) senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale*.

Pertanto, alcun dubbio può esservi sul fatto che la equiparazione tra SCN e SCU deve essere

applicata anche al bando di che trattasi ancorché di data leggermente anteriore alla normativa citata. Invero, la Giurisprudenza più avvertita (da ultimo Trib. Pa, sez. lavoro, del giorno 20.5.2025, nonché Trib. Vercelli, Sez. lavoro, n. 191 del 15.4.2025 e Codesto Collegio con riferimento al concorso PNRR1 e, ancor più recentemente, con la sentenza breve n. 12019/25 emessa in *subiecta materia*) ha riconosciuto che il servizio civile nazionale, sebbene non formalmente qualificato come "universale", deve essere considerato equiparabile per finalità e principi, sulla base di una interpretazione estensiva delle norme vigenti.

II.

NULLITA' DELLA GRADUATORIA PER LA MANCATA VALUTAZIONE DEL TITOLO RELATIVO AL SCN NECESSARIO PER OTTENERE LA RISERVA, PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE:

1. DELL'ART. 18 C.4 DEL D.LGS. N.40/2017 ATTUALMENTE IN VIGORE;
2. DEGLI ARTT. 2, 3, 52, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE;
3. DEGLI ARTT 1, 2 e 3 DELLA L.N.241/90;
4. DEL DL. N. 25 DEL 14.3.2025.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA "PAR CONDICIO" NELLA PARTE IN CUI L'AMMINISTRAZIONE HA OMESSO DI VALUTARE IL SCN COME TITOLO DI RISERVA NON EQUIPARANDOLO AL SCU AI FINI DELLA RISERVA.

DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

MANIFESTA ILLOGICITA'.

Come visto *supra*, nello stesso modulo della domanda di partecipazione al concorso, all'indomani dell'entrata in vigore del D.L. n. 25/2025 l'Amministrazione ha previsto la piena applicazione del d.l. n. 25 del 2025 che parifica ai fini della riserva il SCN al SCU. Tuttavia, all'atto della valutazione dei titoli pare che tale valutazione non sia stata effettuata, **poiché nonostante il punteggio ottenuto nella prova scritta di 22,5 (e quindi di gran lunga superiore, tra gli altri, a quello della Dr.ssa MICALI), il ricorrente non ha raggiunto un posto utile in graduatoria.**

Dalle informazioni in possesso del ricorrente – limitate dalla circostanza per cui i resistenti non hanno evaso le istanze di accesso agli atti - non si può che attribuire tale discrasia proprio all'omessa valutazione del titolo.

Pertanto, premesso quanto riferito *supra* – che deve intendersi interamente ripetuto e trascritto - circa la completa parificazione *quoad riservam* delle due tipologie di servizio, si eccepisce la nullità dell'atto impugnato per eccesso di potere sotto il profilo della manifesta illogicità e della disparità di trattamento nella parte in cui ha attribuito al ricorrente una posizione in graduatoria non utile nonostante il punteggio, a motivo della mancata valutazione del titolo

per la riserva.

A tal riguardo si evidenzia come al di là e a prescindere dalla *lex specialis* di cui pure si è dato conto la Commissione esaminatrice – nell’ambito della nota discrezionalità - ha l’obbligo di porre in essere una attività interpretativa “elastica” del bando e, soprattutto, della disciplina normativa sottostante. In argomento la più avvertita Giurisprudenza ha più volte riconosciuto (CdS 5351/2012) *in capo all’amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell’individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione* e che (CdS n. 1910/2012) *la Commissione esaminatrice goda di una ampia discrezionalità (in particolare, allorché, come nel caso de quo, le disposizioni del bando non sono puntuali in ordine alla individuazione dei titoli e del punteggio da attribuire) nel senso che è sua facoltà effettuare una specificazione dei titoli e una graduazione della relativa importanza, proprio al fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando (cfr., in relazione specificatamente al concorso qui in discussione, questa Sezione 20 febbraio 2007 n. 3036)*. Si tratta in altre parole della prevalenza del principio sostanzialistico su quello formalistico, necessaria per scongiurare il verificarsi di ipotesi di illogica e immotivata disparità di trattamento.

Tanto più in un caso come quello per cui oggi è processo in cui l’entrata in vigore del DL n. 25 del 2025 con cui è stato parificato il SCN al SCU proprio con riferimento alla riserva è precedente (14.3.2025) alla valutazione dei titoli e alla pubblicazione della graduatoria (30.4.2025).

Illuminante a tal proposito pare quanto statuito da Codesto Collegio in seno al citato recente arresto (12019/25): *la norma [del D.L. n. 25/2025, ndR], non recando una interpretazione autentica dell'articolo 18, non può che valere pro futuro) **ma si limita a recepire, nella lettera del ridetto articolo, una lettura estensiva della disposizione già possibile sulla base di un criterio interpretativo secundum constitutionem.** Ed infatti si legge nella relazione illustrativa alla legge di conversione che "L'estensione della platea di beneficiari risponde all'esigenza di evidenziare l'unitarietà delle attività svolte nell'ambito del servizio civile nazionale e universale riconducibili in entrambi i casi alla materia della "difesa della Patria" di cui all'articolo 117) secondo comma, lettera d), della Costituzione". Il richiamo alla "unitarietà" delle attività dei due servizi porta il Collegio a concludere nel senso che, **anche con riguardo a concorsi banditi in data antecedente alla riforma dell'articolo 18, la platea dei beneficiari della riserva di cui al comma 4 deve intendersi rivolta ai volontari di entrambi i servizi.***

III.

SULLA PROVA DI RESISTENZA.

SULL’INTERESSE DEL RICORRENTE.

Come già accennato *supra*, con le informazioni attualmente in possesso del ricorrente è ben lecito affermare che qualora la Commissione avesse legittimamente valutato il possesso del titolo per la riserva, il Dr. INTRAVALIA allo stato avrebbe una posizione in graduatoria certamente utile alla declaratoria di vincitore del concorso. Invero, egli è stato collocato alla posizione 186 (successivamente rettificata alla 187), pur avendo un punteggio superiore che – se correttamente valutato con il diritto alla riserva – sarebbe in grado di collocarlo almeno in 164° posizione, e comunque in posizione certamente superiore rispetto a quella della controinteressata.

165	CAPITTI	MANUELA	22,5
166	PALLA	EMANUELE	22,5
167	SFERRAZZA	ANTONIO	22,25
168	RANDAZZO	GIORGIO	22
169	MARTINELLI	GIORGIO GIUSEPPE	21,875
170	PULVINO	GIULIA	21,75
171	TUSA	MONICA	21,75
172	ROMANO	GIORGIO	21,75
173	MICALI	TINDARA	21,625
174	PUCCI	SANDRO	21,25
175	MANNINA	GABRIELE	21,125

Non si conosce la natura della riserva della controinteressata, anche se da informazioni reperite sul web risulterebbe che la Dottoressa avrebbe svolto il SCU presso l'U.I.C.I. Onlus APS Sezione di Messina (cfr. all.i nn 9 e 9bis).

Il Dr. INTRAVALIA ha interesse alla correzione della graduatoria con raggiungimento di una posizione migliore rispetto a quella della controinteressata per essere dichiarato vincitore di concorso e in posizione utile per scegliere la sede all'interno del Distretto di Palermo.

IV.

IN ORDINE ALLA RICHIESTA DI EMISSIONE DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA EX ART. 56 CPA O, IN SUBORDINE E IN OGNI CASO, IN ORDINE ALLA RICHIESTA DELLA EMISSIONE DI MISURA CAUTELARE COLLEGIALE.

Sul *fumus boni iuris*, che emerge dai motivi dedotti, valga quanto detto.

Siamo al cospetto di una azione amministrativa che si pone in palese violazione delle norme richiamate, anche in presenza di una norma precedente alla pubblicazione della graduatoria impugnata che ha pienamente parificato quanto alla riserva il SCN al SCU.

Per quello che concerne il *periculum* è evidente, per un verso, che la rettifica in aumento del punteggio attraverso il riconoscimento della riserva consentirebbe al ricorrente di raggiungere una posizione in graduatoria utile ad essere riconosciuto quale vincitore del concorso e abile alla scelta della sede nel Distretto di Palermo e, per altro verso, che la formalizzazione della

graduatoria comporta l'esecuzione di tutta una serie di altre attività che, in caso di accoglimento del presente ricorso, potrebbero essere poste nel nulla. È pertanto interesse anche dell'Amministrazione quello di ottenere una chiara pronuncia sulle modalità di valutazione dei titoli e del punteggio del ricorrente.

Pare pertanto a chi scrive che ricorrano nel caso di specie quegli estremi di gravità e urgenza cui può discendere la concessione della chiesta misura cautelare monocratica, con conseguente conferma all'esito della discussione alla camera di consiglio, volta ad ammettere con riserva il ricorrente nella graduatoria profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC in qualità di riservatario per aver svolto il servizio civile nazionale, con tutti gli effetti consequenziali sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore ed ove vi dovesse rientrare (non si conosce la natura della riserva dei riservatari che rientrano nella graduatoria dei vincitori), anche in considerazione dei precedenti in termini di Codesto Collegio.

In subordine, si insiste per la concessione della cautela collegiale nei termini esplicitati.

V.

SULLA ISTANZA ISTRUTTORIA

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre *ex art. 66 c.p.a.* ordine istruttorio affinché fornisca i necessari chiarimenti o la documentazione dell'istruttoria relativa alla decisione di non equiparare il Servizio Civile Nazionale al Servizio Civile Universale ai fini del calcolo della "riserva".

VI.

SULLA ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone uno per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, ove ritenuto di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*

Per quanto sin qui argomentato si chiede che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. PRESIDENTE

E L'ONOREVOLE T.A.R.

I . Preliminarmente con provvedimento in calce al decreto di fissazione della camera di consiglio dare atto del ricorrere dei requisiti di estrema gravità e urgenza e sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati o adottare tutte le misure cautelari ritenute necessarie per tutelare gli interessi del ricorrente e in particolare ordinare all'Amministrazione resistente

di ammettere con riserva il ricorrente nella graduatoria profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC in qualità di riservatario per aver svolto il servizio civile, con tutti gli effetti consequenziali sull'eventuale assunzione dei vincitori che dovesse intervenire medio tempore ed ove vi dovesse rientrare

II. In rito accogliere il presente ricorso; annullare la graduatoria profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 - SIC e gli ulteriori atti impugnati come indicato in epigrafe e nella parte d'interesse con riferimento alla mancata valutazione della riserva per il Servizio Civile Nazionale, ordinando, per l'effetto, all'Amministrazione di inserire stabilmente parte ricorrente nella richiamata graduatoria finale con il menzionato titolo di riserva adottando, di conseguenza, le opportune determinazioni in merito.

Con vittoria di compensi e spese.

Salvo ogni diritto.

Ai fini del Testo unico delle spese di giustizia si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato è pari a € 325,00.

Palermo lì 20.6.2025

Avv. Luigi Maini Lo Casto

Avv. Alessandro Conigliaro